

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 20/03/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma


Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Credito di imposta per imprese che utilizzano in affitto negozi e botteghe (immobili con categoria catastale C/1)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare la informiamo che il c.d. Decreto "Cura Italia", pubblicato il 18/03/2020, in G.U. n. 70, all'art. 65 dispone a favore delle **imprese**:

- un **credito d'imposta**, utilizzabile solo in compensazione nel Mod. F24
- **nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1 (negozi e botteghe)**.

Questo vuol dire che:

- tale credito spetta
 - alle imprese e non anche ai professionisti,
 - ed in particolare, alle imprese che utilizzano in affitto l'immobile (e nulla spetta al proprietario dell'immobile),
- è pari al 60% del canone di affitto di Marzo 2020,
- l'immobile utilizzato in affitto deve avere la categoria catastale C/1 ossia negozi e botteghe; quindi non spetta (e non si capisce perché vi è questa discriminazione), ad esempio, per gli immobili affittati con categoria catastale A/10 (uffici) oppure C/3 (Laboratori per arti e mestieri) D/3 (Teatri), D/6 (Locali per attività sportiva), D/8 (Fabbricati adattati per esigenze commerciali) ecc.... Quindi va verificato se il locale utilizzato in affitto rientra o meno nella categoria catastale C/1,
- Sembra che non rilevi se sia stato fatto o meno il pagamento del canone, essendo sufficiente il fatto che si sia generato un debito per il canone di locazione.

Restano comunque escluse dal suddetto credito di imposta le imprese che non hanno subito il divieto di sospensione delle attività ed in particolare non possono fruire di tale bonus fiscale le imprese esercenti le attività ricomprese nella seguente tabella:



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Attività delle lavanderie industriali	Farmacie
Altre lavanderie, tintorie	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi di pompe funebri e attività connesse	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Ipermercati e Supermercati	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	

L'Agenzia delle Entrate, in una prossima Risoluzione indicherà il codice tributo e quindi la modalità di fruizione di tale credito di imposta.

Nei prossimi giorni, continueremo ad elaborare e a inviare ulteriori circolari informative di approfondimento sulle altre novità introdotte dal suddetto Decreto Cura Italia e su eventuali prossimi Provvedimenti che via via si susseguiranno.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it